

Shopper di plastica, commercio con sanzione fino a 25mila euro

Ambiente

La pena pecuniaria scatta solo con l'effettiva messa a disposizione della clientela

Paola Ficco

Commercializzare sacchetti di plastica monouso e non biodegradabili può costare al commercio all'ingrosso e al dettaglio fino a 25.000 euro di sanzione amministrativa ma solo se sono effettivamente messi a disposizione della clientela.

Il chiarimento è stato fornito dalla risposta n. 0180065 del 3 ottobre del ministero dell'Ambiente all'interpello della Regione Emilia Romagna sul divieto di commercializzazione delle buste di plastica prive dei requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del Dlgs 152/2006 (limiti di spessore e contenuto di materia prima rinnovabile certificata). Il divieto è punito dall'articolo 261, comma 4-bis, con una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro che può essere aumentata fino al quadruplo del massimo. Per capire la portata del divieto, la Regione ha chiesto al Ministero di precisare la nozione di «commercializzazione» e di chiarire se nel divieto rientrano gli acquisti di imballaggi non conformi effettuati dai commercianti.

L'interpello ricorda che nel 2017 dopo aver confermato il divieto di circolazione degli shoppers di plastica non riutilizzabili, dal 1° gennaio 2018, le norme di settore hanno gradualmente fermato i sacchetti

ultraleggeri richiesti a fini igienici o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettano i requisiti di biodegradabilità e compostabilità, vietandone la «commercializzazione». Ne è seguita un'intensa attività di controllo e si sono registrate pronunce di merito spesso disallineate.

Il Ministero ricorda che la condotta sanzionata è la commercializzazione, definita dall'articolo 218, comma, 1, lettera dd-octies), Dlgs 152/2006 come la «fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti». Sulla scorta di questa e altre definizioni, il Dlgs 152/2006 includendo nel divieto di commercializzazione i «produttori» (fornitori) degli shoppers e gli «utilizzatori» (commercianti e distributori), li individua come responsabili della fornitura «e, dunque, della commercializzazione», per garantirne la riduzione della circolazione.

Sulla condotta rilevante a fini sanzionatori, il ministero afferma che la norma è riferita «alla fornitura delle borse di plastica non rispondenti alle specifiche caratteristiche individuate dalla disciplina» quindi, a un'azione attiva che è svolta dal produttore, dal distributore o dal commerciante nei punti vendita e finalizzata a fornire (a titolo oneroso o gratuito) l'imballaggio rappresentato da buste di plastica non conformi alla disciplina a un qualsiasi terzo. La conclusione del ministero sull'effettiva portata del divieto si pone in continuità con quanto affermato da alcune pronunce di merito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - L.1878 - T.1675

